



COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE TRIBUTI

COPIA

STRADORDINARIO

~~ORIGINALE / SETTORE~~ DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO ~~PREFETTIZIO~~

Adotta ai sensi dell'art.42 del T.U. n.267/2000 nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale

N. 2 del 1/3/2018

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno UNO del mese di MARZO alle ore 14,00 ed in prosieguo nella sala delle riunioni del Comune di Quarto;

Il Commissario ^{STRADORDINARIO} ~~Prefettizio~~
Martino

Nominato con Decreto della Prefettura di Napoli del 5 febbraio 2018 prot. n. 27821.

Con la partecipazione del Segretario Generale Giovanni Schiano di Colella Lavina.

Visti i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 c. 1 e dell'art. 147/bis c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 6 del vigente Regolamento dei controlli interni.

Li, 28/02/2018

Il Capo Settore Competente
Rag. Aniello Penzaecchio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c. 1 e dell'art. 147/bis c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 7 del vigente Regolamento dei controlli interni.

Li, 28/02/2018

Il Capo Settore Bilancio
Dr. Yvo Iannello

PROPOSTA DELIBERATIVA

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2018.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, le quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il D.M. del 29/11/2017 che ha differito dal 31/12/2017 al 28/02/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 dal D.M. del 9 febbraio 2018 (pubblicato sulla G.U. serie generale nr. 38 del 15 febbraio 2018);

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della I.U.C., approvato con modifiche ed integrazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28/04/2016 ;

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015 n.208(Legge di Stabilità 2016), la quale con riferimento all'IMU ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8, A/9;

RICHIAMATO il comma 10 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016) il quale modifica l'art.13 del D.l. n.201/2011 ed in particolare con:

- la lett. b) viene introdotta, al comma 3, la lett. Oa la quale stabilisce la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitore/figlio e viceversa) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti;

a) il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

- b) il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza, purché non classificata in A/1, A/8 e A/9;
- c) il comodato dev'essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate territoriale e dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU da presentare entro il 30 giugno 2018;

RICHIAMATA la Risoluzione Ministeriale n.1/DF/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale vengono precisate le modalità applicative, concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile, in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari ed in particolare viene chiarito che le predette disposizioni si applicano oltre che per l'IMU anche per la TASI, in quanto hanno eguale base imponibile;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli e con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, il possessore e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi il titolare del diritto reale sull'immobile sarà tenuto al versamento TASI nella misura del 90%, mentre l'occupante della restante quota del 10% del tributo, secondo quanto previsto dall'articolo 49 del regolamento comunale I.U.C.;
- l'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica.

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo, rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- questo Ente si è avvalso anche per l'anno 2018 della facoltà prevista dalla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità anno 2015) di applicare lo 0,8 per mille di incremento per la TASI, rispetto all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale;
- Vista la Legge 27/12/2017 n.205 (legge di bilancio 2018) la quale ha confermato la stessa disciplina di cui sopra anche per l'anno 2017;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per questo Ente in € 767.456,31 ;

RILEVATO che in base all'art. 56 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2017, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati, così come comunicato dal reparto ragioneria con nota prot. 6947/2018:

Servizio	Voci di costo	Importo previsto 2018 (€)
Servizio polizia locale	Costi	989.616,46
Servizio verde pubblico	Costo del servizio	150.000,00
Servizio viabilità	manutenzioni	257.553,31
	TOT.	1.397.169,77

Vista la deliberazione n. ____ del _____ di Consiglio Comunale, immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno d'imposta 2018, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'imposta municipale propria(I.M.U.);

Descrizione aliquota	Aliquota(per mille)
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	6
Aliquota base (altri immobili diversi dall'abitazione principale e pertinenze)	10,6

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

TENUTO CONTO della normativa vigente di cui al d.lgs.23/06/2011 n.118 e s.m.i, in materia di contabilità armonizzata, ove il **principio contabile 3.7.5** di cui all'**allegato 4/2**, prevede che: *"le entrate tributarie riscosse in autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto"*;

VERIFICATO il gettito TASI realizzato per l'annualità d'imposta 2017, così come comunicato dall'ufficio ragioneria di questo Ente, durante le operazioni di imputazioni contabili degli incassi pervenuti, nonché delle specifiche previsioni di bilancio anno 2018, per effetto delle quali occorre procedere all'accertamento contabile stimato per l'importo di € 420.000,00;

RICHIAMATO l'art. 9 bis del d.lgs.n.47 del 28/03/2014 che così recita" a partire dell'anno 2015 è equiparata all'abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE(Anagrafe degli italiani residenti all'estero), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

RICHIAMATO quanto disposto dalla Legge 11/12/2016 n.232(legge di bilancio 2017) che prevede per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali comunali, rispetto ai livelli

deliberati per il 2016, ad eccezione della TARI e COSAP;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote, detrazioni e riduzioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura seguente:

1. l'aliquota TASI nella misura dello 0,8 per mille:

1. per altri immobili, diversi dall'abitazione principale.

Nel caso in cui l'utilizzatore(locatario) sia differente dal possessore(proprietario), il tributo è dovuto in misura del 90% dal possessore(proprietario), mentre l'occupante della restante quota del 10% del tributo.

Si precisa che l'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica.

2. l'aliquota TASI nella misura di 0 punti percentuali:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, nonché per le relative pertinenze, assoggettate all'aliquota massima IMU 0,6%;

TENUTO CONTO che:

- le aliquote e le detrazioni rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147e s.m.i, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2018	Aliquota IMU 2018	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2017
Abitaz.princip. e pertinenze e abitazioni equiparate (ad eccezione A1/A8/A9)	zero	zero	zero	zero
Altri immobili	0,8 per mille	10,6 per mille	11,4 per mille	10,6 per mille
Abitazioni princip. A1/A8/A9 e pertinenze(con detraz.annua € 200,00)	zero	6 per mille	6 per mille	6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	zero	zero	zero	zero

RILEVATO che il Comune sulla base della norma sopra richiamata per l'anno d'imposta 2018 può confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2017 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

CONSIDERATO, inoltre, che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2018 ammonta ad € 1.187.456,31, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del **84,99%**, così determinata :

Gettito stimato TASI per altri immob.diversi da abitaz.princip.(A)	€ 420.000,00
Fondo di solidarietà comunale a ristoro abolizione TA.S.I. abitaz.principale(B)	€ 767.456,31
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (C)	€ 1.397.169,77
Differenza (C-B-A)	€ 209.713,46
Percentuale di finanziamento dei costi	84,99%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere

dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

DATO ATTO CHE non è possibile avvalersi della facoltà di cui all'articolo 55 del regolamento IUC, in quanto l'ente non ha sufficiente capacità finanziaria, manifestando criticità di cassa cui bisogna necessariamente porre rimedio;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

RICHIAMATO il comma 10 dell'art.1 della Legge n.208 del 28/12/2015(Legge di Stabilità 2016) lett.e) con il quale viene anticipato al 14 ottobre(anzi che 21 ottobre) il termine entro il quale i comuni devono inviare le delibere IMU e TASI al M.E.F., ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre sul Portale del Federalismo Fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito "perentorio". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente, il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Propone di

DELIBERARE

1) di confermare, per l'anno 2018, **la maggiorazione dello 0,8 per mille** prevista dal combinato disposto di cui all'art.1, comma 677, della legge 147/2013 e dall'art. 1 comma 42 della legge di bilancio 2017, per la tassa per i servizi indivisibili (TASI) ed approvata dal Comune di Quarto con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 8 del 05/03/2015, confermata con deliberazione di C.C. n.56 del 28/04/2016 e deliberazione di G.C. n.26 del 09/03/2017, applicabile alla seguente fattispecie imponibile:

a. altri immobili, diversi dall'abitazione principale.

Nel caso in cui l'utilizzatore(locatario) sia differente dal possessore(proprietario), il tributo è dovuto in misura del 90% dal possessore(proprietario), mentre l'occupante della restante quota del 10% del tributo.

Si precisa che l'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare e

questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica.

b. aliquota TASI nella misura di 0 punti percentuali:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, nonché per le relative pertinenze, assoggettate all'aliquota massima IMU 0,6%;

2) di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al **84,99%**;

3) di dare atto che la TASI non sarà applicata alle abitazioni principali e ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

4) di prevedere l'entrata, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria d.lgs. 118/2011 e s.m.i. per l'importo di € **420.000,00** da imputare **al cap. 58001** recante "**TASI**" (**Tassa sui servizi indivisibili**) per altri immobili" del redigendo bilancio di previsione 2018;

5) di rinviare, per le disposizioni di dettaglio, alle previsioni normative di cui al regolamento IUC approvato con modifiche ed integrazioni con atto del Consiglio Comunale nr. 53 del 28/04/2016;

6) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 14 ottobre 2018 previsto all'art.13 comma 15 della Legge n.214/2011, termine modificato dalla lett.e) comma 10 dell'art.1 della Legge n.208 del 28/12/2015(Legge di Stabilità 2016), per consentirne la pubblicazione, da parte del MEF, entro il 28 ottobre sul Portale del Federalismo Fiscale;

7) di disporre che la presente deliberazione sia allegata al Bilancio di Previsione, ai sensi e per gli effetti dell'art.172, co.1, lett.e) del d.lgs.267/2000 e s.m.i.;

8) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, co.4 del D.lgs.267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Amelio Pennacchio

Letto, il presente verbale è approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
(Giovanni Schiano di Colella Lavina)

Il Commissario ~~Prefettizio~~ ^{STRAORDINARIO}
(Martino)

f.to _____

f.to _____

Prot. N. 9168

Li 12 MAR 2018

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n.267/18.8.2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 12 MAR 2018

Il Messo Comunale
f.to _____

E' copia fin qui conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Quarto, 12 MAR 2018



Il Responsabile/Off. Segreteria
(Mirella Fabozzi)

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n.267 del 18.8.2000);

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
 è stata dichiarata dalla Giunta Comunale immediatamente eseguibile.

Il Capo Settore AA.GG.
(Mirella Fabozzi)
F.to _____

Dalla residenza Comunale li, _____